

Regione Toscana
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane

**BANDO PUBBLICO PER PROGETTI DI RICERCA NEL SETTORE
NUTRACEUTICA**

Premessa

La Regione Toscana riconosce il ruolo della ricerca e dell'innovazione quali strumenti fondamentali per garantire la migliore risposta possibile ai bisogni del cittadino, sia in termini di risultati di salute che di sostenibilità per il sistema.

In particolare, in ambito sanitario, promuovere una ricerca di qualità costituisce un investimento che alimenta le conoscenze scientifiche ed operative a beneficio dello stato di salute dei cittadini, della qualità del servizio sanitario e dello sviluppo economico del territorio.

Premesso che

- i "determinanti di salute" rappresentano quei fattori che influenzano la salute delle singole persone e delle popolazioni e che il loro studio consente di analizzare, e se possibile modificare, gli elementi che incidono sull'insorgenza e l'evoluzione delle malattie;
- l'alimentazione è uno dei determinanti di salute suscettibili di essere modificati e corretti al fine di migliorare nell'influenzare lo stato di salute;
- la nutraceutica, termine nato dalla contrazione fra "nutrizione" e "farmaceutica", si occupa di approfondire gli effetti benefici che alcuni alimenti possono avere per la salute,

la Regione Toscana, con il presente bando, intende promuovere progetti di ricerca che approfondiscano la tematica inerente la nutraceutica ed il rapporto fra alimentazione e salute.

Il presente bando è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno 2011;
- della Legge regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e s.m. che all'art. 5 pone, fra i principi che permeano il Servizio Sanitario regionale, la promozione della ricerca e dell'innovazione;
- dell'Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca ed innovazione 2011-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 46 del 6 luglio 2011;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1102 del 16 dicembre 2013;
- della proposta di deliberazione al Consiglio Regionale 19 dicembre 2011, n. 38 che approva il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 emendata con DGR n. 74 del 7 febbraio 2014.

I contributi di cui al presente bando costituiscono finanziamento pubblico di attività non economiche in quanto svolte da organismi di ricerca pubblici in maniera indipendente in vista di maggiori conoscenze, fuori dell'ambito degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, e sono concessi nel rispetto della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2006/C 323/01).

Art. 1
Oggetto del bando e dotazione finanziaria

La Regione Toscana con il presente bando intende promuovere la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione all'interno del territorio regionale.

Le finalità che si intendono perseguire attraverso il presente bando sono di favorire il benessere delle persone, di prevenire le patologie croniche e le condizioni di malnutrizione in particolare degli anziani.

Sono ammissibili a contributo progetti di ricerca realizzati in Toscana esclusivamente afferenti ai seguenti ambiti tematici:

1. valorizzazione dei componenti nutraceutici derivanti da materie prime agro-alimentari, anche con metodologie innovative di indagine analitica;
2. valorizzazione di nuove formulazioni e metodi di delivery di componenti nutraceutici di origine naturale;
3. sviluppo di nuovi alimenti funzionali anche in un'ottica di cooperazione internazionale e di supporto ai Paesi in via di sviluppo.

Le risorse disponibili sul presente bando ammontano ad € 1.389.631,31 (un milione trecentottantanovemila seicentotrentuno euro e trentuno centesimi).¹

Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

«**Organismo di ricerca (OR)**»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.

«**Associazione**»: due o più soggetti di quelli indicati all'art. 3 che, per la realizzazione del progetto, si costituiscono in Associazione Temporanea di Scopo (d'ora in avanti ATS) o altra forma giuridica assimilabile prevista dalla disciplina nazionale.

«**Aggregazione**»: i soggetti proponenti così come identificati all'art. 3 ed i soggetti partecipanti così come indicato dall'art. 4 che collaborano per la realizzazione del progetto.

«**Progetto**»: progetto, condiviso da più soggetti, composto da un insieme di azioni coerenti e collegate tra di loro, necessarie a costruire e/o rafforzare processi di collaborazione/cooperazione. La definizione di tali "Progetti" richiede quindi un'intesa strategica dei diversi soggetti coinvolti e la strutturazione dettagliata di un insieme complesso e coerente di azioni ed interventi.

¹di cui € 39.631,31 provenienti dalla quota pari al 5 per mille dell'IRPEF destinata dai contribuenti per la ricerca sanitaria della Regione Toscana.

«**Soggetto proponente**»: il soggetto che può presentare la proposta di progetto ed ottenere il contributo, come identificato nell'art. 3. Se il progetto è presentato da un'associazione di soggetti, il soggetto proponente si identifica con l'associazione stessa (Consorzio, ATS, altra forma giuridica equivalente).

«**Soggetti partecipanti**»: imprese o associazioni senza scopo di lucro, organismi di ricerca diversi da quelli indicati all'art. 3 che possono realizzare il progetto insieme ai soggetti beneficiari, ma che non possono beneficiare né direttamente né indirettamente del contributo di cui al presente bando, come indicati nell'art. 4.

Art. 3 Soggetti proponenti

1. Possono presentare la proposta di progetto e beneficiare dei contributi previsti dal presente bando, anche congiuntamente tra di loro, i seguenti soggetti:

- Organismi di ricerca così come definiti nell'art. 2 e aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale Toscano (Aziende Unità Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliero-Universitarie) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale che svolgono istituzionalmente attività di ricerca.

2. Nel caso di partecipazione di più strutture (es. dipartimenti afferenti alla stessa Università) dello stesso soggetto ammissibile, queste dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda.

Art. 4 Soggetti partecipanti

Possono partecipare alle attività di ricerca soggetti diversi da quelli sopra indicati ed imprese di qualsiasi natura, ma non possono beneficiare né direttamente né indirettamente dei contributi di cui al presente bando, né beneficiare a titolo favorevole dei risultati della ricerca, escluso quanto previsto all'art. 12 comma 2 del bando. La partecipazione di tali soggetti dovrà essere prevista per tutta la durata del progetto o comunque essere funzionale al raggiungimento degli obiettivi dello stesso. Eventuali variazioni dell'aggregazione e degli apporti che ciascun elemento della stessa conferisce al progetto di ricerca rispetto alla domanda iniziale, dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per la valutazione dei loro effetti anche ai fini dell'applicazione della revoca.

Art. 5 Caratteristica della proposta progettuale

A) Soggetti proponenti, loro aggregazioni e loro obblighi

1. I progetti di ricerca devono essere realizzati dai soggetti indicati all'art. 3 singolarmente o in associazione fra loro. Nel caso di associazioni, al momento della presentazione della proposta

progettuale dovrà essere individuata la forma associativa prevista e il soggetto capofila (di seguito capofila).

Si intende per capofila il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore delle attività progettuali, di referente ufficiale nei confronti della Regione Toscana, verso la quale trasmette ogni comunicazione dell'ATS, nonché di primo beneficiario del finanziamento regionale. Nel caso di associazioni, il capofila dovrà avere mandato di rappresentanza a trasmettere la domanda e a tenere i contatti con la Regione Toscana. In caso di ammissione a contributo del progetto, il capofila assicura il buon funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi progettuali e, dotato di apposito mandato contenuto nell'atto di costituzione dell'associazione o in una eventuale integrazione all'atto di costituzione nel caso di associazione preesistente, dovrà sottoscrivere una convenzione per la gestione e l'esecuzione del progetto con la Regione Toscana, assicurare il buon funzionamento delle attività di ricerca e il raggiungimento degli obiettivi progettuali, incassare le quote di contributo spettanti a ciascun soggetto associato e provvedere a liquidare il contributo di competenza di ciascuno.

2. I progetti, inoltre, possono essere realizzati in aggregazione con imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, con associazioni nonché con organismi di ricerca diversi da quelli indicati nell'art. 3.

3. Le imprese e gli organismi di ricerca diversi da quelli indicati all'art. 3 partecipano alle attività di ricerca, ma non possono beneficiare, né direttamente né indirettamente, dei contributi di cui al presente bando.

4. Entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto dirigenziale di ammissione a contributo, i soggetti beneficiari, ove necessario e pena la revoca del finanziamento, devono costituirsi in ATS o in altra forma giuridica assimilabile prevista dalla disciplina nazionale e comunitaria.

5. Ogni soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 3 ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Tale condizione dovrà essere specificata all'interno dell'accordo stabilito tra i partner per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, pena l'esclusione dall'ammissibilità a valutazione, e confermata nell'atto di costituzione dell'associazione, pena la revoca dell'ammissione a contributo.

6. Dal momento della presentazione della domanda non sarà possibile modificare la composizione dell'associazione, né modificare il capofila identificato, pena la non ammissibilità e la revoca del contributo eventualmente concesso. La partecipazione di un'impresa, per il fatto che determina l'attribuzione di un punteggio di premialità, deve essere mantenuta per tutta la durata del progetto.

7. L'impresa al momento della presentazione del progetto dovrà esplicitare al capofila la forma di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante come da allegato "C" al presente bando, con la quale esprime l'interesse alla ricerca ed indica il proprio apporto al progetto.

Della dimostrazione dell'effettiva partecipazione dell'impresa al progetto dovrà essere data prova al momento della valutazione intermedia e finale.

Tale dimostrazione dovrà essere fornita, in riferimento a quanto dichiarato nell'allegato "C", mediante i seguenti strumenti:

- dimostrazione delle spese sostenute (personale, attrezzature, materiali ecc...) in funzione della ricerca oggetto del progetto; resta inteso che tali spese sono rendicontate esclusivamente ai fini della dimostrazione dell'effettiva partecipazione;
- dimostrazione del contributo aggiuntivo erogato per la realizzazione del progetto.

B) Responsabile scientifico

Il soggetto proponente individua il responsabile scientifico del progetto. Il responsabile scientifico si impegna a realizzare e a far realizzare in tutte le sue parti la ricerca, secondo i termini e le modalità programmate nel progetto.

Nel caso di progetto presentato da più soggetti, ciascun soggetto individua il proprio responsabile scientifico. In tal caso il responsabile scientifico individuato dal capofila assume il ruolo di Coordinatore Scientifico del progetto.

C) Durata e dimensione dei progetti

1. La durata del progetto non potrà essere superiore a 24 mesi dalla data di avvio dello stesso, con possibilità di richiesta di proroga, adeguatamente motivata, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.
2. La data di avvio del progetto è coincidente alla firma della convenzione tra soggetto beneficiario o capofila e Regione Toscana.
3. Ogni progetto dovrà avere un costo ammissibile compreso tra un minimo di € 100.000,00 e un massimo di € 200.000,00.

Art. 6

Importo del contributo

Il contributo è concesso nella misura massima del 80% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati da parte dei beneficiari.

Art. 7

Cumulo

Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti, contributi o incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 8

Spese ammissibili

1. Ai fini del contributo sono ammissibili le spese sostenute relativamente a:
 - a) spese di personale strutturato (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto, comprensivi di tutti gli oneri), nella misura massima del 20% del totale del costo del progetto;
 - b) spese di personale con rapporti di lavoro a termine; costi di assicurazioni RC e contro gli infortuni per il personale nella misura massima del 30% del totale del costo del progetto;
 - c) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca (quota di ammortamento) nella misura massima del 20% del totale del costo del progetto;
 - d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche, dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato; i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; tale voce comprende i costi notarili per la stipula dello statuto/atto costitutivo dell'ATS, i costi per la stipula di eventuali fidejussioni in favore della Regione Toscana;
 - e) spese generali nella misura massima del 8% del totale del costo del progetto;

- f) spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati di progetto (organizzazione di seminari, incontri, produzione di materiali informativi, ecc.);
 - g) costi per materiali di consumo sostenuti direttamente per l'attività di ricerca;
 - h) spese di trasferte e missioni, sostenute esclusivamente per attività di ricerca connesse al progetto, nella misura massima del 3% del totale del costo del progetto.
2. Le spese devono essere sostenute dopo la data di avvio del progetto salvo quelle relative alla costituzione dell'associazione ed eventuali spese per il rilascio di polizze fideiussorie.
 3. Le spese si intendono comprensive di IVA qualora questa non sia recuperabile e devono essere documentate secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Regione Toscana.
 4. Sono esclusi trasferimenti tra strutture della medesima istituzione, tra soggetti facenti parte della medesima aggregazione, fra gli stessi soggetti e loro collegate/associate.
 5. Non sono ammissibili a contributo le spese non comprese nell'elenco di cui al presente articolo.

Art. 9

Modalità e termini per la presentazione dei progetti.

1. Il presente bando, con i suoi allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è reperibile all'indirizzo:
www.regione.toscana.it/bandi
2. I progetti completi devono essere inviati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente bando nel BURT, indicando nell'oggetto:
"bando NUTRACEUTICA Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane, DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale. **PROGETTO Acronimo del Progetto**"
Fa fede la data d'invio.
3. Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta dal presente bando saranno escluse.
4. Per ogni progetto deve essere presentata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
 - **Domanda di partecipazione** (allegato A), sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata² dal legale rappresentante del soggetto proponente. Nel caso in cui il progetto venga presentato da una pluralità di soggetti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti e deve essere specificata la volontà di costituirsi in associazione entro i termini stabiliti dal successivo art. 11; il legale rappresentante del capofila, che provvede all'invio della domanda, la sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata³
 - **Proposta di progetto** (allegato B);
 - **Curriculum vitae dei responsabili scientifici dei soggetti proponenti**
 - **Diagramma di Gantt**
 - **Dichiarazione d'intenti dell'impresa** (allegato C)
 - **Accordo** tra i soggetti proponenti e gli eventuali ulteriori partecipanti, così come definiti all'art. 4 (imprese toscane, altri organismi di ricerca), appartenenti all'aggregazione, sottoscritto da tutti i loro legali rappresentanti in data antecedente alla presentazione della domanda, contenente indicazioni relative alla proprietà intellettuale ed all'utilizzo dei risultati del progetto. Dall'accordo dovranno chiaramente emergere gli impegni dei soggetti circa le forme di partecipazione al progetto.
5. Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del Dlgs

²il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato

³il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato

82/2005 e successive modifiche.

- 6.** La domanda di partecipazione è comunque da considerarsi sottoscritta e le dichiarazioni valide:
- a) se, in caso di impossibilità a sottoscrivere in modalità digitale, la domanda risulta sottoscritta con firma autografa (per esteso e in modo leggibile) acquisita mediante scansione e accompagnata dalla scansione di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - b) se è inviata tramite la casella di posta elettronica certificata istituzionale, con identificazione del sistema informatico attraverso credenziali di accesso rilasciate previa identificazione del titolare secondo le modalità previste dalle norme e relativa attestazione da parte del gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione del soggetto proponente nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della domanda o di mancanza di copia recante scansione del documento di identità qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il mittente risulti identificabile in modo certo.

L'ufficio competente della Regione Toscana si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

Art. 10

Motivi di esclusione

1. La valutazione per l'ammissibilità formale della domanda è svolta dal Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane, avvalendosi delle competenze di UVaR (Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca biomedica e farmaceutica). Entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale, verranno definite le domande ammesse alla successiva fase di valutazione scientifica dei progetti e quelle escluse, con indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione.

2. Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione per l'ammissibilità della domanda:

- a) la mancata trasmissione della domanda nelle modalità e nei tempi di presentazione indicati nel presente bando;
- b) la mancata trasmissione degli allegati alla domanda;
- c) l'evidente non attinenza del progetto alle aree tematiche previste del bando a insindacabile giudizio della Regione Toscana.

3. In caso di associazione, la Regione Toscana si riserva di richiedere materiale integrativo, prima di procedere alla determinazione dell'esclusione dalla valutazione, a seguito di:

- 1) insufficiente dimostrazione che le finalità della stessa comprendono le attività di Ricerca e Sviluppo nelle materie di cui al presente bando;
- 2) insufficiente dimostrazione del rispetto delle prescrizioni nei contenuti dell'accordo per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 11

Istruttoria, valutazione e selezione dei progetti.

A) Valutazione tecnico-scientifica dei progetti

1. L'attività di valutazione dei progetti è affidata ad una Commissione di valutazione coordinata dal Responsabile del Procedimento e composta da esperti esterni al sistema regionale della ricerca, così come previsto dall'art. 11, comma 3 della Legge regionale del 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione). La Commissione di valutazione ha il compito di:

ALLEGATO 1

- verificare la coerenza dei progetti ammessi a valutazione con le tematiche del presente bando e con le politiche regionali;
- procedere alla valutazione tecnico-scientifica e all'attribuzione dei punteggi utili alla definizione della graduatoria, sulla base dei criteri di selezione e premialità previsti dal presente bando.

2. Alla Commissione di valutazione è riservata inoltre la possibilità di richiedere, se ritenuto necessario, eventuali integrazioni e chiarimenti ai soggetti proponenti.

B) Criteri di selezione e premialità

1. Le domande ammissibili accedono alla valutazione tecnico-scientifica che avverrà sulla base dei seguenti criteri di selezione e di premialità mediante l'attribuzione del punteggio corrispondente:

Criteri di selezione	Valutazione tecnico-scientifica	Punteggio
Qualità tecnico-scientifica della proposta in base a:	- novità scientifica, merito scientifico e qualità dell'approccio; - utilità della proposta, applicabilità e trasferibilità dei risultati; - evidenza e credibilità scientifica della proposta	max punti 20
Grado di innovazione del progetto, valutato in termini di :	- innovazione di prodotto; - innovazione di processo; - nuove procedure, standard e protocolli	max punti 20
Affidabilità dei soggetti proponenti valutata in termini di:	- esperienze già acquisite nella conduzione di progetti analoghi; - qualificazione tecnico-scientifica (adeguatezza e complementarietà delle competenze coinvolte) dei gruppi di ricerca; - collegamento con reti di ricerca e sviluppo sperimentale nazionali e internazionali	max punti 15
Validità tecnica, validità economica del progetto valutata in termini di:	- validità tecnica: analisi dell'innovatività degli aspetti tecnici e scientifici della proposta (da valutare anche sulla base di opportuni parametri internazionali) e verifica della loro fattibilità; - validità economica: coerenza tra i costi e i risultati attesi e sostenibilità	max punti 15
Attitudine del progetto a creare validi rapporti di rete:	- progetti collegati con Distretti tecnologici e Reti di servizi regionali	max punti 10
Rilevanza del progetto valutata in termini di:	- coerenza con le politiche regionali di settore; - coerenza con le tematiche chiave di EXPO 2015	max punti 5

Criteri di premialità	Elementi di valutazione	Punteggio
Promozione dell'occupazione di giovani ricercatori ⁴	- attivazione di contratti a termine finalizzati al progetto di ricerca	max punti 5
Partecipazione delle imprese al progetto (con le seguenti fasce di premialità)	- presenza impresa	max punti 3
	- presenza impresa con contributo economico fino al 10% del costo totale ammissibile	max punti 5
	- presenza impresa con contributo economico oltre il 10% del costo totale ammissibile	max punti 10

2. Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi per ciascun criterio per un totale massimo di 100 punti.

3. Saranno considerati finanziabili i progetti che avranno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100.

C) Formazione della graduatoria ed ammissione a contributo

1. Entro 90 giorni dalla data di approvazione del decreto dirigenziale di cui all'art. 10, comma 1 la Commissione di valutazione predispone la proposta di graduatoria dei progetti valutati e l'elenco di quelli esclusi con indicazione dei motivi di esclusione.

2. Il Responsabile del procedimento approva con decreto la graduatoria dei progetti ammessi a contributo (previa verifica dei requisiti dichiarati) e l'elenco di quelli esclusi, disponendone la pubblicazione sul BURT.

D) Adempimenti successivi all'ammissione

1. Entro 60 giorni dalla data del decreto di ammissione a contributo i soggetti beneficiari dovranno, in caso di associazione, ove necessario, costituirsi in ATS o altra forma giuridica assimilabile prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, specificando nell'atto il capofila e le formule di responsabilità solidale fra i beneficiari ai sensi dell'art. 5.

2. Entro 90 giorni dalla data del decreto di ammissione a contributo il beneficiario o capofila dovrà sottoscrivere la convenzione con la Regione Toscana contenente gli impegni e gli obblighi necessari a garantire la corretta ed efficace realizzazione del progetto.

Art. 12

Diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.

1. I risultati, le invenzioni, il knowhow, gli eventuali dati o informazioni, brevettabili o meno, ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il progetto, appartengono congiuntamente ai soggetti beneficiari del progetto medesimo in misura proporzionale al relativo contributo inventivo; i beneficiari coinvolti concluderanno un accordo atto a definire l'effettiva ripartizione e le condizioni di esercizio di tale proprietà.

2. Le imprese partecipanti al progetto hanno facoltà di esercitare, entro 2 anni dalla scadenza del Progetto stesso, un diritto di prelazione per l'acquisizione in licenza dei diritti sui suddetti risultati, brevettabili o meno, raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il progetto.

⁴ Si intende per giovane ricercatore il ricercatore che non abbia compiuto 40 anni alla data dell'attivazione del contratto

3. Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di divulgazione dei risultati derivanti dal progetto, dovranno riportare la seguente dicitura: “Il presente progetto di ricerca è stato realizzato grazie al contributo della Regione Toscana”.

Art. 13

Valutazione dei risultati della ricerca

1. I progetti di ricerca, oltre alla valutazione preliminare per accedere al contributo, sono sottoposti a valutazione in itinere ed a valutazione finale dei risultati conseguiti, ai sensi della LR 20/2009.
2. Ai fini della valutazione dei risultati della ricerca, il soggetto beneficiario o capofila è tenuto a trasmettere, in occasione dei diversi momenti di richiesta di erogazione dei pagamenti, nonché a seguito di eventuali ulteriori richieste da parte della Regione Toscana, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, con puntuale riferimento agli obiettivi ed ai risultati attesi per ogni attività di ricerca svolta.
3. Nelle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto dovrà essere data dimostrazione dell'effettiva partecipazione del soggetto partecipante di cui all'articolo 4.
4. La mancata trasmissione delle relazioni periodiche sullo stato di attuazione del progetto, la mancata motivazione di eventuali difformità rispetto al progetto, o la mancata rispondenza delle relazioni a quanto indicato nel presente bando comportano la sospensione delle erogazioni e la loro eventuale revoca.

Art. 14

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è corrisposto con le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 40% del contributo totale concesso, è erogata a titolo di anticipazione a seguito di specifica richiesta presentata dal soggetto beneficiario o capofila in data uguale o successiva alla data di avvio delle attività, previa sottoscrizione della convenzione; in relazione alla natura del soggetto la Regione Toscana può richiedere garanzia fideiussoria;
 - b) una seconda quota, pari al 30% (trenta per cento) del contributo, alla presentazione da parte del soggetto beneficiario o capofila, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del primo anno di attività, di relazione scientifica intermedia, corredata dal rendiconto delle spese effettivamente sostenute da cui risulti il pagamento di almeno il 30% delle spese ammissibili, previo esito positivo della valutazione tecnico-scientifica - effettuata, ai sensi della L.R. 20/2009, da esperti esterni al sistema regionale della ricerca - e del controllo e della valutazione del rendiconto finanziario - effettuato dall'ufficio UVaR (Ufficio Valorizzazione Ricerca Biomedica e Farmaceutica);
 - c) il saldo del contributo complessivo concesso, nella misura del 30%, alla presentazione da parte del soggetto beneficiario o capofila, entro 30 (trenta) giorni dalla data di fine attività, di relazione scientifica finale nella quale dovranno essere riportati i risultati della ricerca, corredata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'intero periodo. La liquidazione del saldo è subordinata all'accertamento della realizzazione delle attività di ricerca in conformità con il progetto ammesso a finanziamento e all'esito positivo della

valutazione tecnico-scientifica - effettuata, ai sensi della L.R. 20/2009, da esperti esterni al sistema regionale della ricerca - e del controllo e valutazione del rendiconto finanziario effettuato dall'ufficio UVaR (Ufficio Valorizzazione Ricerca Biomedica e Farmaceutica).

Art. 15 Obblighi dei beneficiari

I beneficiari dei contributi sono tenuti a:

- a) realizzare il progetto entro il termine indicato nella domanda, conformemente all'oggetto, agli obiettivi e ai risultati attesi della ricerca contenuti nel progetto stesso, ferme restando le eccezioni previste all'art. 16;
- b) comunicare immediatamente ogni variazione eventualmente intervenuta durante lo svolgimento del progetto;
- c) comunicare in maniera tempestiva tutte le modifiche inerenti il progetto approvato;
- d) garantire la conservazione fino al quinto anno successivo alla chiusura del progetto della documentazione scientifica e contabile inerente la sua realizzazione;
- e) consentire ai funzionari della Regione Toscana o a soggetti da essa incaricati, lo svolgimento di controlli o ispezioni;
- f) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità, le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro ed in materia di collocamento obbligatorio;
- g) rispettare la normativa in materia di tracciabilità (L. 135/2010);
- h) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 Ispezioni, controlli, modifiche, revocche e sospensioni delle erogazioni.

A) Ispezioni e controlli

1. La Regione Toscana si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di esecuzione, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle informazioni fornite dai soggetti beneficiari stessi.

B) Modifiche

1. E' possibile apportare modifiche non sostanziali ai progetti di ricerca ammessi a finanziamento, previa autorizzazione della Regione Toscana.

2. Per modifiche non sostanziali si intendono:

- a) variazioni dei contenuti del progetto che non alterino l'oggetto, gli obiettivi o i risultati attesi dalla ricerca;
- b) revisioni del Diagramma di Gantt che non comportino un ritardo nei tempi di realizzazione del progetto;
- c) rimodulazioni tra le tipologie di spesa previste nel piano finanziario approvato, nella misura massima del 20% delle spese ammissibili, fermi restando i limiti massimi di spesa previsti dal bando per ogni singola voce di spesa;

- d) proroghe del termine di realizzazione del progetto, a seguito di richiesta adeguatamente motivata rivolta alla Regione Toscana, e da questa autorizzata esplicitamente, verificata la fondatezza delle motivazioni presentate, per un periodo non superiore a 6 mesi.

3. Non è possibile apportare modifiche sostanziali ai progetti di ricerca presentati ed ammessi a finanziamento. Per modifiche sostanziali si intendono:

- variazioni dei soggetti beneficiari;
- variazioni dei contenuti del progetto che alterino sostanzialmente l'oggetto, gli obiettivi o i risultati attesi dalla ricerca e comunque non rientranti nella casistica precedentemente descritta fra le modifiche non sostanziali.

4. Ulteriori diverse tipologie di modifiche, non previste nel presente articolo, devono comunque essere comunicate formalmente alla Regione Toscana la quale, a suo insindacabile giudizio, ne valuterà l'ammissibilità o meno.

C) Sospensione delle erogazioni

È disposta la sospensione del contributo qualora emerga la mancata o ritardata attuazione dei progetti e delle relative spese e l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 15.

D) Revoche

1. I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) rinuncia del soggetto beneficiario o capofila;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 15; per gli obblighi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), la Regione Toscana si riserva, prima di procedere a revoca, una valutazione a proprio insindacabile giudizio della rilevanza del mancato rispetto;
- c) inadempienze dei soggetti beneficiari rispetto agli obblighi di cui all'art. 15, o rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 1, 3 e 5 , nonché tutte le altre violazioni della normativa di riferimento;
- d) mancata attuazione degli adempimenti successivi all'ammissione.

2. La Regione Toscana, qualora si verificano le circostanze che danno luogo alla revoca del contributo, comunica agli interessati l'avvio del procedimento con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, presso i quali si può prendere visione degli atti, e assegna ai destinatari un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni o scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. La presentazione degli scritti e della documentazione di cui sopra deve avvenire con la stessa modalità utilizzata dalla Regione Toscana per la notifica dell'avvio del procedimento.

3. I contributi indebitamente percepiti dovranno essere restituiti dal soggetto beneficiario o capofila.

Art. 17

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

1. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “**Codice in materia di protezione dei dati personali**” il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

ALLEGATO 1

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario o capofila ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana e sul sito internet della Regione Toscana, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il responsabile del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Dirigente Responsabile del Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane.

3. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica uvar@regione.toscana.it

Art. 18

Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane della D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana.

2. Il diritto di accesso⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane della D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

3. Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite sul sito www.regione.toscana.it/bandi o acquisite, su specifica richiesta, al seguente indirizzo e-mail: uvar@regione.toscana.it

Art.19

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

2. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni ai beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

⁵ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

ALLEGATO 1

3. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC.

4. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.